Pubblicato il 02/01/2024

N. 00001/2024 REG.PROV.COLL. N. 00088/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sgaramella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Barletta- Andria - Trani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e *difesa ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'interdittiva antimafia prot. n. 33698 del 27 ottobre 2020 adottata dal Prefetto di Barletta – Andria - Trani;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Barletta – Andria -Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Mauro Sgaramella, per la ricorrente, e l'avv. dello stato Giuseppe Zuccaro, per l'Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1 Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell'interdittiva indicata in epigrafe, emessa nei confronti dell'impresa individuale ricorrente – attiva dal 2012 nel settore della coltivazione agricola associata all'allevamento di animali - in considerazione della ritenuta intraneità del suo titolare, detto "-OMISSIS-", al gruppo criminale capeggiato da -OMISSIS-, detto "-OMISSIS-", destinatario d'interdittiva antimafia n. 33693 anch'essa del 27 ottobre 2020.

L'Autorità ha fondato siffatto convincimento sugli elementi di fatto che si vengono di seguito a riportare.

Trattasi, *in primis*, dello svolgimento e degli esiti del procedimento penale n. 4717/2000 RGNR della Procura della Repubblica di Trani, operazione denominata "-OMISSIS-".

Con sentenza n. 36 del 24 gennaio 2008, la Corte d'Appello di Bari lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., aggravato trattandosi di associazione composta quantomeno da 10 persone: sotto la promozione, costituzione e organizzazione di -OMISSIS-, si associava con altri al fine di commettere più delitti di furto aggravato ed estorsione.

La Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del

2 di 9

28/01/2025, 18:31

reato per prescrizione.

Nell'ambito del medesimo procedimento penale, il ricorrente è stato anche destinatario di due ordinanze di custodia cautelare nel maggio 2001, fino alla revoca dei domiciliari in data 8 giugno 2001.

È stato deferito all'A.G. dal Commissariato di P.S. di Andria in data 21 agosto 2002 per omicidio volontario tentato, lesioni come conseguenza di altro delitto, minaccia e porto d'armi.

Con sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Trani del 9 dicembre 2008, è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione per detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni e per lesioni personali.

Il 21 luglio 2009 è stato deferito all'A.G. dalla Squadra Mobile della Questura di Potenza per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al furto a seguito di attività delittuosa: delitti contro il patrimonio mediante violenza, segnatamente furti di veicoli, autocarri, macchine operatrici e attrezzature agricole, ai quali seguivano richieste estorsive ai danni dei proprietari con la tecnica del c.d. cavallo di ritorno.

Tra giugno 2014 e settembre 2019, è stato controllato più volte, tra Corato e Spinazzola, in compagnia di persone gravare da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, associazione per delinquere, furto, ricettazione, rissa, estorsione, simulazione di reato, porto d'armi e omicidio.

A ciò si aggiunge che il fratello del ricorrente, -OMISSIS-, è titolare anch'egli di un'impresa individuale attiva, dal 2008, nel settore della coltivazione agricola associata all'allevamento di animali, che è ubicata allo stesso indirizzo dell'impresa del ricorrente.

È gravato da numerosi precedenti di polizia e penali ed è risultato anch'egli

appartenente al gruppo criminale capeggiato da -OMISSIS-.

1.2 Con il presente mezzo di tutela, il ricorrente domanda l'annullamento dell'interdittiva deducendone l'illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti. Assume, in buona sostanza, che l'Autorità avrebbe ingiustificatamente valorizzato: la figura del fratello, con il quale non avrebbe alcun rapporto da anni, se non per le controversie civili che li vedono antagonisti per questioni ereditarie relative proprio all'azienda agricola lasciata dal padre; la sua condanna, pur risalente nel tempo e una serie di frequentazioni prive di significato.

Deduce, altresì, la violazione delle garanzie partecipative per omessa attivazione del pur richiesto contraddittorio procedimentale nonché la violazione del termine di conclusione del procedimento previsto, sia che si voglia applicare l'art. 2-bis della l. n. 241 del 1990 sia in applicazione dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Lamenta, infine, la violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 1 e 3, del Trattato sull'Unione Europea, nonché dell'art. 41 della carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea non essendo previsto dalla normativa interna il contraddittorio procedimentale.

Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, in accoglimento del ricorso. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

L'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta con ordinanza n. 297 del 4 agosto 2021.

Previo deposito di ulteriore documentazione, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2023.

- 2. Il ricorso è infondato.
- 2.1 Quanto alle censure relative all'omessa attivazione del contraddittorio

procedimentale, è appena il caso di rammentare come i procedimenti in materia di tutela antimafia siano tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 1576).

Il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia, dunque, conosce un'interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, prevista dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979 e 21 ottobre 2020, n. 6374).

Né può, con ogni evidenza, ritenersi ratione temporis operante, quanto alla sottoposta vicenda (conclusasi con l'adozione del gravato provvedimento in data 20 giugno 2020), la sopravvenienza normativa introdotta dal recente decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233; e recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"); il cui art. 48 ("Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia"), nel modificare l'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede – ora – che "il prefetto, nel caso in cui ... ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ... e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa" (in termini,

sentenza n. 426 del 2022 di questa Sezione).

2.2 Quanto alla dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento, si segnala che anche una sua eventuale violazione non determinerebbe la consumazione del potere e dunque l'illegittimità del provvedimento adottato.

Nel caso di specie, la Prefettura ha ricevuto la richiesta di AGEA in data 9 luglio 2019 e ha emesso l'interdittiva il 27 ottobre 2020.

Premesso che il termine di conclusione del procedimento è quello di 30 giorni più 45 di cui all'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 ("quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito"), rileva il Collegio che è la stessa disposizione di legge primaria a considerare fisiologico il superamento di tale termine, in evidente considerazione della complessità delle attività investigative che vi sottendono, prevedendo al terzo comma che, decorso il ridetto termine, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, per quanto qui più rileva, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

2.3 Quanto alla contestazione dei presupposti sostanziali dell'interdittiva,

rileva il Collegio che la prognosi di pericolo d'infiltrazione mafiosa è improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia: perciò possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la "non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" e, nell'ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.

Proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario, solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone fa venir meno non solo la coerenza formale del ragionamento, ma rende anche il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, cfr. la sentenza della Sezione n. 346 del 2018).

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, la determinazione gravata regge a tutte le censure avanzate dal ricorrente.

Il quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia, infatti, si fonda su molteplici elementi fattuali idonei a giustificare la prognosi di permeabilità mafiosa, la concludenza indiziaria dei quali non è scalfita dalle deduzioni di parte ricorrente.

La pendenza di contenziosi civili tra il ricorrente e il fratello non elude il dato della cointeressenza economica e men che meno quello della intraneità di entrambi i fratelli al gruppo criminale di -OMISSIS-: il giudice penale, infatti,

7 di 9

nella pronuncia indicata al punto 1, ha accertato che entrambi i fratelli appartengono alla medesima "organizzazione criminale stabile, con compiti ben definiti tra gli associati..., dotata di mezzi di provenienza soprattutto illecita... e di una base operativa..., oltre che caratterizzata da una ripartizione degli utili in base alle singole attività criminose compiute dai sodali...".

Né può attribuirsi alcuna valenza al dato della intervenuta prescrizione del reato o alla sua risalenza nel tempo, non essendo emerso alcun dato di segno contrario idoneo a provare l'allontanamento del ricorrente dagli ambienti criminali, risultando persistenti frequentazioni controindicate.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Donatella Testini IL PRESIDENTE Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

9 di 9